

LXXXVIII.

TORNATA DEL 7 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario** — Appello nominale — Seguilo della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia — Osservazioni del Senatore Farina (Relatore) a sostegno dell'emendamento proposto nella seduta ultima all'articolo 8 — Considerazioni e proposta del Ministro di Agricoltura e Commercio — Dichiarazioni dei Senatori Farina e Cotta — Parole del Senatore Cadorna contro la medesima — Schiarimenti richiesti dal Senatore Spinola, forniti dal Senatore Galvagno — Nuove considerazioni del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Risposta del Senatore Cadorna — Aggiunta al detto articolo del Senatore Pallieri, combattuta dal Ministro e dai Senatori Arnulfo, Farina e Di Revel ed appoggiata dal Senatore Scialoja — Reiezione dell'aggiunta Pallieri — Instanza del Senatore Scialoja per la votazione per divisione — Approvazione della proposta fatta dal Ministro di Agricoltura e Commercio e dell'intero articolo 8.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica e più tardi intervengono eziandio quelli dell'Interno e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

**Presidente.** Il Senato non essendo ancora in numero legale, malgrado l'ora avanzata, si procederà all'appello nominale, onde, nel caso che questo non si raggiunga alla fine dell'appello medesimo, si possa sciogliere l'adunanza.

Prego il signor Segretario Arnulfo di procedere all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultano assenti i seguenti Senatori:

Antonacci — Audiffredi — Balbi Senarega — Belgioioso — Beretta — Bonelli — Borghesi — Capone — Carradori — Caveri — Colobiano — Conelli — D'Adda — De Ferrari Raffaele — Della Bruca — Della

Rovere — Della Verdura — Di Sauget — Di Negro — Di San Giuliano — Doria — Fenzi — Fondi — Gagliardi — Gallone — Gamba — Genoio — Giannotti — Giovanola — Gravina — Imbriani — Imperiali — Irelli — Laconi — Lella — Longo — Lo Shivo — Manzoni Alessandro — Marliani — Marsili — Matteucci — Mazara — Melodia — Monti — Nazari — Oldofredi — Pallavicini Ignazio — Paterno — Pernati — Piazzoni — Piria — Pizzardi — Porro — Prudente — Quarelli — Saluzzo — Sant'Elia — San Marziano — Sauli Francesco — Serra Domenico — Sforza — Simonetti — Siotto-Pintor — Torremuzza — Torrigiani.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla fondazione della Banca d'Italia.

Siamo rimasti all'articolo 8. Il signor Senatore Galvagno che era il primo inscritto ha ceduto la parola al Senatore Farina; dopo di questi l'avrà il Senatore Cotta.

La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina, *Relatore*. Stante la discussione alquanto confusa e babelica avvenuta nell'ultima seduta del Senato, io crederei opportuno, per intendere quello che si fa, di mettere in chiaro alcune circostanze.

Anzitutto fra gli effetti così detti di circolazione non entrano i biglietti all'ordine; questo è quello che è stabilito presso tutte le Banche d'Europa e presso di noi, e che era anche in vigore in Toscana, nella quale le espressioni che si riferivano alla circolazione erano le seguenti:

« La Banca è autorizzata ad emettere tanti biglietti quanti stiano a rappresentare un valore triplo del suo capitale effettivo. »

Per ben comprendere la differenza che passa fra un biglietto di banca o di circolazione ed il biglietto a ordine, io non credo che occorra avvertire altra cosa, se non questa che un biglietto a ordine è un effetto che, quanto al merito, è eminentemente non circolabile, giacchè per farlo circolare è necessario apporvi la girata, la quale costituisce una nuova obbligazione del girante, aggiunta a quella primitiva dell'individuo morale o materiale che ha rilasciato il biglietto.

Dunque per sè il biglietto a ordine è l'elemento meno circolabile che ci sia.

Infatti se voi volete far circolare anche un titolo semplicemente civile, voi lo potete fare senza assumere su di voi una responsabilità, ciò espressamente dicendo; ma se voi fate circolare un biglietto a ordine, voi siete costretti di porre la vostra obbligazione a fianco di quella del primo obbligato.

Per conseguenza se non si dice espressamente i biglietti a ordine sono compresi in quelli che si chiamano *effetti di circolazione*, o *biglietti di circolazione*, non potrebbero intendersi compresi, perchè, come dissi, sono per loro natura non circolabili. Questo fu il motivo che esclude questi biglietti dall'essere compresi nelle disposizioni dell'articolo 20 dello statuto vigente, ed è, credo, il motivo per cui furono parimenti esclusi nelle disposizioni dello statuto della Banca Toscana, delle quali ho avuto l'onore di dar lettura or ora.

L'onorevole signor Ministro riconobbe che questi titoli non erano compresi nelle limitazioni dello statuto della Banca nazionale, ma che essendosi fatta una fusione ed essendosi introdotti nel nuovo statuto i due elementi che regolavano la circolazione tanto della Banca toscana, che della Banca nazionale, questa limitazione si deve intendere introdotta. Io non so veramente come una limitazione, che non era nè nell'uno statuto, nè nell'altro fondandosi insieme questi due statuti abbia potuto sorgere. Ma questo per il passato.

Se adesso si vuole introdurre una nuova limitazione

quella cioè che non semplicemente gli effetti di circolazione, ma che anche le altre operazioni della Banca stiano in un limite circoscritto, nella proporzione di 5 volte il suo capitale, in questo caso bisogna dirlo espressamente, e dirlo in termini più ampi di quel che non sarebbero quelli dell'articolo 8.

Effettivamente i termini dell'articolo 8 non si riferivano che a biglietti o mandati all'ordine, non comprendevano quindi tutti i conti correnti che possono costituire gravissimi debiti della Banca. Anzi i conti correnti non disponibili sono quelli con cui la Banca, quando crede di fare dei debiti di consistenza, li fa.

Io non vorrei che a questo riguardo si cadesse in un equivoco di nomenclatura; quando si dice conti correnti non disponibili, s'intendono i conti correnti di cui quello che si è fatto aprire il conto corrente non può più disporre, essi sono non disponibili per il deponente, ma disponibili per la Banca.

È qui, mi pare, che l'altro giorno sia avvenuto un po' di confusione, e che alcuni abbiano inteso per conti correnti disponibili quelli dei quali la Banca aveva la disponibilità; mentre invece la cosa è all'incontrario, ed i conti correnti disponibili sono a disposizione di quelli che si fecero aprire il conto corrente.

Ora, se noi vogliamo veramente tenere le operazioni della Banca nel limite che non eccedano 5 volte il suo capitale, bisogna che lo diciamo espressamente, e che non ci contentiamo solo di parlare di conti correnti disponibili e pagabili a richiesta, ma anche degli altri, perchè anche gli altri costituiscono un debito della Banca.

Dunque io credo che, volendo parlare limitativamente della circolazione, si debba sopprimere quel che era detto relativamente ai mandati all'ordine non a vista; e che volendo invece parlare di tutte le operazioni della Banca, come pareva che alcuni, fra i quali il signor Cadorna, volessero intendere, cioè la massa delle operazioni che faceva la Banca, allora non bisogna più parlare solamente di conti correnti disponibili, ma anche dei non disponibili, che sono veramente quelli mediante i quali la Banca si procura dei capitali, dei quali può servirsi; perchè li prende per un tempo determinato, e naturalmente durante questo tempo non sono disponibili per quelli che glieli hanno dati, ed essa se ne può servire.

Questa operazione è stata già accordata alla Banca colla votazione dell'articolo 2, al numero terzo, nel quale è detto espressamente, che « la Banca può ricevere in conto corrente, con interesse o senza, le somme che le saranno versate. »

Dunque se vogliamo limitare la circolazione è un conto; se vogliamo limitare la somma degli affari generali della Banca, allora bisogna dirlo espressamente. Io mi limito a fare osservare che la somma della circolazione è limitata in tutti gli statuti delle Banche d'Europa che io conosco, e che mi sono caduti sot-

l'occhio, ma che in nessuno è limitata la somma degli affari.

Tuttavia, se il Senato lo vuole si faccia, ma allora chi propone questa cosa voglia proporla in tali termini che realmente riesca al fine. Avverto semplicemente che la proposta come era fatta non riuscirebbe a questo fine.

Del resto, chiarito questo, a nome dell'Ufficio Centrale, non ho altro a proporre.

Mi importava solo che risultassero chiaramente queste cose, perchè se qualcuno vuol proporre che la Banca debba limitare i suoi affari al quintuplo del capitale è necessario che lo dica in altri termini che non sono quelli dell'art. 8.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Forse qualche schiarimento potrà indurre il signor Relatore a venire nella mia opinione.

Quello che ha detto intorno ai conti correnti non disponibili mi rivela dove corre l'equivoco.

Non è vero che nell'intendimento del Governo ci sia da misurare la mole degli affari della Banca rispetto al capitale e rispetto alla riserva metallica.

Non abbiamo mai parlato delle operazioni della Banca.

Ecco il concetto su cui noi dobbiamo fermare l'attenzione.

Tutti i crediti verso la Banca pagabili a vista, cioè le somme che può essere chiamata a pagare a semplice richiesta, sono quelle che formano materia della riserva metallica, della cifra dei biglietti in circolazione. Ora io mi domando, che cosa costituisce una Banca di circolazione? Quale è il gran segreto, la gran novità introdotta nell'ordinamento del credito colla creazione dei biglietti di circolazione?

Poter avere un debito pagabile a vista, senza dilazione, immediatamente, e tuttavia essere dispensata dall'avere in cassa disponibile ad ogni momento una somma perfettamente eguale al debito verso i terzi.

Di regola se io ho 100 milioni di debito pagabili a vista, io dovrei avere 100 milioni in cassa. Ebbene, il meccanismo della Banca di circolazione fa sì che non occorra che ci siano. Basterà che ve ne siano p. e. soli 20, 25, 30, secondo la relazione prestabilita; ma badiamo bene che questa relazione è messa appunto perchè parliamo dei debiti pagabili a vista; tutto ciò che non è pagabile a vista resta fuori questione.

Quali sono dunque i debiti pagabili a vista?

Sono indubitatamente tutti i biglietti di Banca propriamente detti, cioè i biglietti al portatore, i quali si pagano appena che si presentano.

Quali altri debiti sono pagabili a vista?

I conti correnti così detti disponibili, cioè secondo il linguaggio commerciale quelli che possono ritirarsi a semplice richiesta dei deponenti; questi fondi sono

nelle casse della Banca, quasi come semplice deposito, in quanto che coloro che ve li hanno messi hanno dichiarato che intendono di poter disporre del fondo a vista, cioè di potere ad ogni momento presentarsi e dire: pagatemi.

Ma oltre i biglietti al portatore che sono i veri biglietti di Banca, oltre le somme messe a conto corrente e che si possono ripetere a vista, ci sono altri debiti della Banca che può essere costretta a pagare a vista? Ecco il quesito.

Nell'art. 6 noi abbiamo detto che la Banca ha facoltà di fare due specie di emissioni.

Ha facoltà di emettere biglietti al portatore nella cifra di 1000, 500, 200 ecc., ha facoltà di emettere biglietti all'ordine.

Questi biglietti all'ordine saranno pagabili a vista, o pagabili a termine?

Se mi dite che sono tutti pagabili a termine, allora, ben disse l'onorevole Relatore che bisognerebbe cancellarli dall'art. 8 perchè sono i debiti pagabili a vista che debbono figurare nell'art. 8.

Ma io credo il contrario. Io credo che dei biglietti a ordine che si chiamino biglietti a ordine, o mandati a ordine come volevamo chiamarli noi, o che si chiamino biglietti al portatore trasmissibili per via di girata, come ha voluto chiamarli l'Ufficio Centrale, possono ben essere dei biglietti pagabili a vista. Se sono biglietti pagabili a vista è impossibile sottrarli alle regole comuni alle quali sottostanno i biglietti al portatore pagabili a vista, ed i conti correnti disponibili, ossia pagabili a vista. Io francamente non vedo la ragione di dubitarne.

Bisogna dunque che questi insieme a tutti quegli elementi di titoli pagabili a vista costituiscano la base della doppia misura che noi abbiamo stabilito del triplo e del quintuplo.

Io credo che dopo queste spiegazioni, salvo che non si dica non esserci biglietti a ordine pagabili a vista...

*Dal banco della Commissione.* Oh! no, no.

**Ministro di Agricoltura e Commercio...** credo che non ci possa essere cagione di dubbio.

**Senatore Farina, Relatore.** Non ci è niente a dire. La questione non era su questo; ma era sull'idea di coloro che volevano fossero limitate tutte le operazioni della Banca al quintuplo del capitale.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** È un'altra questione.

**Presidente.** La parola è al signor Senatore Cotta.

**Senatore Cotta.** Io non avrei che a ripetere quanto ha detto egregiamente l'onorevole signor Ministro, con cui ci eravamo concertati e perfettamente d'accordo.

Quando si tratterà poi della seconda questione relativa alla proporzione del capitale, allora, ove si faccia discussione, io dirò il mio sentimento.

**Presidente.** Ha la parola il signor Senatore Cadorna.

**Senatore Cadorna.** Credo che si possa, e che anzi

si debba spingere un po' più innanzi il ragionamento che è stato fatto dall'onorevole signor Ministro col quale egli avrebbe distinto tra i biglietti all'ordine a vista e quelli a termine, allegando che se si tratti di biglietti a vista, debbano essere compresi fra la massa di debito da contrapporsi al fondo metallico in cassa, mentre che nel caso contrario, trattandosi di biglietti all'ordine a termine, ciò non debba avvenire.

Io credo che per risolvere la quistione che forma il soggetto della discussione attuale bisogna esaminare separatamente le ragioni che hanno dovuto persuadere la legge a fissare due diversi limiti alla circolazione dei titoli della Banca ed ai suoi debiti.

Questi due limiti sono, l'uno: il fondo metallico che è in cassa, l'altro il capitale, che debbono essere in una proporzione stabilita dalla legge col debito della Banca.

La prima proporzione tra il fondo metallico in cassa e il debito quale scopo ha? Ha lo scopo di fare sì che la cassa della Banca si trovi sempre fornita di sufficiente fondo metallico per far fronte a quegli impegni che nella giornata stessa si possono prescrivere. È una specie di conto di cassa; è quella previsione che ogni banchiere deve fare in ciascun giorno, per avere in cassa un fondo sufficiente per fare quei pagamenti che in quel giorno possono occorrere.

Tale è lo scopo ed il criterio di questo primo limite.

L'altra proporzione che la legge stabilisce tra il capitale stesso della Banca, cioè tra il patrimonio della Banca ed il di lei debito, è regolata da un altro criterio e da un altro scopo. Non si tratta più di tenere la Banca sempre entro tali limiti che non le manchi mai il fondo metallico effettivo per far fronte giornalmente alle sue operazioni, si tratta di limitare in genere le sue operazioni in relazione al suo capitale, al suo patrimonio in modo che non vi sia mai fra questi due termini una sproporzione troppo grande.

In sostanza si vuole che la Banca non abbia mai una massa di debiti sproporzionata al suo capitale.

È evidente che, se nel primo caso non si debbono contemplare fra i debiti che quelli che sono esigibili a vista, perchè si tratta di pagamenti effettivi a farsi nella giornata, nel secondo caso i debiti bisogna computarli tutti, siano esigibili a vista, o non, imperciocchè mancherebbe assolutamente lo scopo della legge, se alcuno dei debiti potesse essere eccettuato.

Se vi fosse una categoria di debiti che dovesse essere sottratta, questa potrebbe crescere talmente a dismisura da produrre una sproporzione col patrimonio della Banca, ed una sproporzione tale che eccedesse quei limiti che la legge ha voluto fissare.

Ecco il perchè io credo che non si debba computare nel primo caso, cioè nei rapporti tra il numerario di cassa, ed i titoli circolanti, che i biglietti all'ordine pagabili a vista, e che invece nel secondo caso, che riguarda i rapporti tra il capitale della Banca ed i de-

biti della Banca, bisogna computare anche i biglietti all'ordine che sono a termine.

Quanto poi al primo caso dirò che computati, o non, i biglietti a ordine, avete sempre un compenso in ciò che naturalmente un biglietto a ordine non si deve rilasciare sia a termine, sia a vista, se colui che lo ritira a proprio favore, non fa alla Banca un fondo il quale rappresenti appunto il biglietto a ordine che è stato rilasciato.

Oltre ciò il biglietto a ordine che non è a vista, d'ordinario è a breve termine, ed io non vedrei inconveniente a che non si computassero questi biglietti fra i debiti della Banca quando si tratta unicamente di fare il rapporto tra il fondo metallico che è in cassa, e la carta circolante; ma, ripeto, quando si tratta di fissare i rapporti tra il capitale ed i debiti della Banca, i debiti bisogna comprenderli tutti, altrimenti sarebbe meglio cancellare da quest'articolo il secondo limite che stabilisce una relazione fra il capitale ed i debiti.

Senatore **Spinola**. Pregherei l'Ufficio Centrale a volermi dare qualche spiegazione sul significato che intende attribuire alla parola *capitale* della Banca, dapoichè dubiterei che possa nascere un equivoco.

Capitale della Banca, secondo me sono i 100 milioni, quando saranno tutti versati ed i 70, se non se ne devono versare pel momento che 70 e non altro.

Io credo che sia importante di stabilire bene questo principio, perchè da ciò ne derivano poi conseguenze molto diverse da quelle che mi pare siano dedotte dall'onorevole Senatore Cadorna.

Per conseguenza, ripeto, sarei grato all'Ufficio Centrale se volesse dirci che cosa intenda colle parole *capitale della Banca*, mentre non vorrei che si dovessero intendere, compresi in esso, non solo i cento milioni ed i settanta, secondo che saranno o no per intero versati, ma anche tutte quelle somme che figurano veramente nella così detta situazione della Banca, come diceva momenti sono l'onorevole Senatore Cadorna.

Desidero perciò avere questa spiegazione.

Senatore **Galvagno**. Ringrazio il Senatore Spinola dell'eccitamento fatto all'Ufficio Centrale, perchè spero, che dalla mia risposta, dalla spiegazione che egli vuole, rimarrà chiarita la cosa e cesserà così ogni confusione.

Riteniamo bene che coll'art. 8 non si vuole fare una liquidazione del patrimonio della Banca, ma null'altro che stabilire, per tutti i casi, quale debba essere il limite della circolazione.

Ora, nel primo caso abbiamo detto, che la somma dei biglietti in circolazione compresi i conti correnti pagabili a richiesta, non potrà mai eccedere il triplo del fondo metallico esistente presso la Banca. Nel secondo caso (ed è a notarsi che la seconda parte di detto art. 8 comincia precisamente colle parole: *In ogni caso*; vale a dire *in nessun caso*, per quanto, cioè, siano prospere le sorti della Banca) essa non potrà mai avere in circolazione biglietti che eccedano il quintuplo del capitale sociale.

Che cosa è questo capitale sociale? Domanda il Senatore Spinola. Io credo che l'articolo stesso vi risponda e risolva la difficoltà, perchè dice *capitale sociale versato*, vale a dire, che se vi saranno soli 70 milioni, i biglietti in circolazione, per quanto siano prospere le condizioni della Banca, non potranno eccedere i 350 milioni, e quando vi saranno cento milioni questi biglietti non potranno eccedere i cinquecento milioni.

Quest'articolo ha unicamente per iscopo di determinare quali sono i limiti della circolazione rispetto alla riserva metallica ed in ogni caso rispetto al capitale sociale versato, epperò le due parti dell'articolo si corrispondono, come dirette allo stesso scopo.

La prima parte si riferisce alla proporzione tra la circolazione e la riserva metallica, la seconda, ancorchè la riserva metallica lo permettesse, alla proporzione tra la circolazione ed il capitale sociale.

Senatore Spinola. Ringrazio l'onorevole Senatore Galvagno, membro dell'Ufficio Centrale, che mi ha favorita la chiesta spiegazione, sebbene quanto a me, non ne avessi certo bisogno.

Senatore Galvagno. Ne era persuaso.

Senatore Spinola. Ora, avuta questa spiegazione io sono tranquillissimo sopra tutte le conseguenze che possono derivare dall'applicazione dell'articolo di cui ragioniamo, giacchè se la Banca si limiterà ad avere il terzo di numerario nelle sue casse dirimpetto alla circolazione dei biglietti, dei conti correnti e dei biglietti all'ordine, essa avrà quanto nell'uso consueto si ritiene bastante per la proporzione che deve esistere tra il numerario e la circolazione dei suddetti titoli; che se poi per caso le circostanze della Banca divenissero tanto floride, come diceva l'onorevole Senatore Galvagno, da dover spingere anche oltre la sua circolazione e farla arrivare fino al quintuplo del suo capitale, vale a dire a cinquecento milioni, in allora sono anche più tranquillo, poichè, oltre alla riserva in numerario del terzo, essa dovrà avere nelle sue casse, a termini delle disposizioni di quest'articolo, un aumento di fondi metallici che corrisponda esattamente a questo aumento di circolazione.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Pare che non si sia ancora risposto all'osservazione e al desiderio dell'onorevole Cadorna. Il Senatore Cadorna diceva, non mi basta la limitazione della riserva metallica, non mi basta la limitazione del capitale, ossia la limitazione dei biglietti rispetto al capitale sociale. Vorrei anche che in genere la cifra delle operazioni fosse messa in corrispondenza col capitale sociale. Il Senatore Cadorna ha detto: quando calcolate i biglietti all'ordine trovo che sia troppo calcolare nella misura del quintuplo i soli biglietti a vista, io intendo, soggiunge l'onorevole Cadorna, che in genere ogni qualità di biglietti all'ordine debba servire di misura

al quintuplo dell'emissione. Ora a me par chiaro che dicendo questo, dice l'onorevole Cadorna una terza cosa: cioè dice, non mi basta che la riserva metallica risponda come terza parte alla cifra totale de' biglietti, ma intendo che anche le operazioni non possano eccedere le 5 volte il capitale sociale di fondazione, cioè che non si possa eccedere anche per i debiti non esigibili a vista. Ciò appunto significa misurare le operazioni della Banca anche rispetto al capitale sociale. È questa la conseguenza della sua proposta. Si toglie la questione dai semplici termini di circolazione, come diceva il Senatore Galvagno, e si mette sopra una base più larga, che è volere misurare le operazioni della Banca.

Il nostro intendimento è stato di misurare strettamente la circolazione; solo i debiti pagabili a vista sono presenti alla nostra mente, quando diciamo riserva metallica, quando parliamo del quintuplo del capitale, è ciò solo che guardiamo: guardiamo al pagamento di tutti i debiti a vista e si è emesso un debito, in quanto alla riserva metallica, in quanto al quintuplo della massa de' biglietti al portatore emessi; non intendiamo andare più in là. Quest'obbiezione è stata altra volta messa in campo, si è seriamente ponderato se si avesse anche a misurare la mole totale delle operazioni della Banca rispetto al capitale versato; ma ci parve eccessiva questa terza limitazione.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. La questione non vuol essere considerata in limiti troppo angusti. Ci basta avere detto che tutti i debiti pagabili a vista del bano essere circoscritti da questo dato limite; non intendiamo andare più in là, epperò la proposizione Cadorna di parlare anche dei biglietti non pagabili a vista, mi pare non sia accettabile.

Presidente. La parola è al signor Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Quale era il soggetto della questione? Il soggetto della questione era se dall'articolo 8 si dovesse cancellare le parole: *mandati all'ordine o biglietti all'ordine*.

Da questa questione ne nacque un'altra, cioè, se si dovesse distinguere fra biglietti e biglietti, cioè fra i biglietti all'ordine a vista, ed i biglietti all'ordine a termine. Le osservazioni che io faceva testè avevano per iscopo di sostenere che, facendo il rapporto tra il capitale e le carte di debito della Banca, dovevano essere compresi nel computo indicato nell'articolo 8, non solo i biglietti all'ordine a vista, ma anche i biglietti all'ordine a termine.

Per giustificare questa mia osservazione io diceva che lo scopo che aveva avuto questa disposizione nella seconda sua parte, nella quale stabilisce un rapporto tra il capitale della Banca ed il suo debito era....

Senatore Farina, Relatore. No, no.

Senatore Cadorna. .... era di non lasciare che la massa del debito della Banca potesse essere in troppo

grande sproporzione colla massa del di lei patrimonio, e che quindi il criterio che aveva consigliato e che doveva consigliare a mettere questo limite era diverso da quello che consigliava il primo limite.

Ora mi si dice: ma voi volete comprendere assolutamente tutte le operazioni della Banca e metterle tutte in conto nella massa da contrapporre al capitale?

A ciò rispondo facendo una distinzione fra le operazioni che creano un debito alla Banca, e quelle che non lo creano; e dico che quelle operazioni che hanno per effetto di creare un debito a di lei carico, debbono essere comprese nel computo, se pur non vuoi che il secondo limite proposto in questo articolo diventi assolutamente illusorio, privo di scopo e di effetto. Che se è vero, come io lo credo certo, che la legge vuole che non si oltrepassi un certo limite di proporzione tra i debiti della Banca ed il capitale della medesima, io non vedo come si possano eccettuare i biglietti all'ordine a termine.

Abbandono al Senato questa osservazione e dichiaro che, per non abusare, non prenderò più la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Farina.

**Senatore Farina, Relatore.** Sarò brevissimo. Io credo che il calcolo nel quale vuole entrare il Senatore Cardona sia completamente estraneo a quest'articolo, perchè l'articolo comincia: « La somma dei biglietti in circolazione, ecc. » dunque vuole regolare la circolazione, non la somma delle operazioni; sia perchè se entriamo in questo calcolo bisogna procedere ad una specie di liquidazione del portafoglio della Banca il quale si contrappone alla somma delle sue operazioni. D'altra parte faccio osservare che già l'art. 4 ha dato alla Banca la facoltà di aprire conti correnti non disponibili fin che vuole, dunque bisogna che ci serviamo di tutti gli altri termini, altrimenti nell'e disposizioni di quest'articolo è impossibile comprendere altro fuor che la circolazione della Banca che l'articolo di legge vuole circoscrivere con due limiti, cioè uno, che è quello della riserva metallica, l'altro della proporzione col capitale versato. Ed ecco come: con cento milioni di capitale si possono emettere non solo 300 milioni, ma si può andare ad emettere fino a 500 e più, perchè la Banca se non ha che quel limite, quando voglia emettere una maggiore quantità di biglietti compra il numerario, lo mette in cassa, e ad ogni 100 di numerario che compra può emettere per 300 di biglietti; conseguentemente anche con solo 100 milioni di capitale potrebbe avere in circolazione un miliardo di biglietti, bastando che provveda tanto numerario per 333 milioni 660 mila lire.

Ma nella previsione di questa possibilità, l'attuale legge viene e dice: vi metto un secondo limite, e non solo voglio che abbiate un terzo in numerario dei biglietti in circolazione, ma voglio anche che questa circolazione non possa mai essere che il quintuplo del capitale versato, cioè che in ogni caso quando tutto il capitale sia versato non possa eccedere i 500 milioni.

Ecco a cosa tende questo articolo: questo è l'unico suo scopo; esso non entra nei calcoli nè dei debiti, nè delle operazioni, nè della liquidazione del portafoglio che sono cose del tutto diverse. Io credo per conseguenza che si possa adottare l'articolo ammettendo solo che per maggior spiegazione, oltre quanto si è già detto, si aggiunga: « biglietti pagabili all'ordine ed a vista. »

**Presidente.** Questa è l'opinione dell'Ufficio Centrale?

**Senatore Farina, Relatore.** Dell'Ufficio Centrale, ed anche del sig. Ministro che ha accettato.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Dichiaro di accettare quest'aggiunta.

**Presidente.** Leggo l'articolo come venne modificato per porlo poi ai voti:

« La somma dei biglietti in circolazione, compresa quella dei conti correnti pagabili a richiesta e dei biglietti pagabili all'ordine ed a vista, non può eccedere il triplo del fondo metallico in cassa. In ogni caso non può essere maggiore del quintuplo del capitale sociale versato, salvo che l'eccedenza in biglietti, o biglietti all'ordine pagabili a vista non sia rappresentata da pari eccedenza in riserva metallica.

» Fa parte del fondo metallico disponibile il valore delle paste d'oro e d'argento tariffate e destinate dalla Banca per l'esercizio delle zecche. »

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** Osservo che il dire *biglietti o biglietti all'ordine*, non avrebbe più senso: converrebbe omettere la ripetizione della parola *biglietti*.

**Presidente.** Scusi, signor Ministro, se lo interrompo ma io non ho fatto che ripetere le parole del signor Relatore, cambiando cioè quelle di *mandati all'ordine* nelle altre di *biglietti all'ordine*.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** Ma io credo che, secondo me, converrebbe meglio dire una volta sola *biglietti*.

**Presidente.** In questo caso abbia la bontà di scrivere in termini precisi la modificazione che intende proporre.

(Il Relatore dell'Ufficio si reca dal Ministro per concertare l'emendamento)

**Senatore Pallieri.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pallieri.** Chiedo la parola per la proposta di un'aggiunta che, qualora venisse dal Senato ammessa, dovrebbe essere collocata fra la prima parte di quest'articolo e l'alinea dell'articolo stesso e ne formerebbe così l'alinea primo...

**Presidente.** Intende parlare del primo alinea?

**Senatore Pallieri.** Collocando la mia aggiunta fra la prima parte dell'articolo e l'unico alinea che attualmente esiste, essa necessariamente resterebbe il primo alinea.

Signori, se in altre circostanze, se rispetto ad altri paesi io concorrerei coll'onorevole Senatore Scialoja nel

ravvisare meno opportuno di prestabilire limiti alla circolazione dei biglietti, nel presente caso però, a riguardo della Banca d'Italia, che stiamo costituendo, io credo che debbansi adottare le disposizioni dell'art. 8.

Ma i limiti fissati in quest'articolo dovranno essi rimanere, dirò con una frase molto espressiva dell'onorevole Ministro d'Agricoltura e Commercio, inchiodati nella legge? Ovvero non sarà più spedito che il potere esecutivo abbia facoltà, in gravi circostanze, in contingenze eccezionali, di permettere che la Banca aumenti la sua circolazione? Se una di quelle crisi che pur troppo vengono periodicamente a funestare le nazioni nelle quali è più progredita l'industria ed il commercio, ove ebbe maggiore sviluppo il credito, se una di queste crisi avvenisse durante il tempo in cui non sedesse il Parlamento, che cosa farebbe il signor Ministro?

Astretto a questo rigoroso limite per legge, che cosa farebbe il signor Ministro? Violerebbe la legge, la violerebbe come la violò Lord Palmerston per la Banca d'Inghilterra, come la violò il conte di Cavour per la Banca nazionale del Regno di Sardegna, otterrebbe poi come essi un *bill* d'indennità.

Ma qual più trista situazione, qual più dura condizione si può immaginare per un Ministro di un ben ordinato Governo, di un Governo costituzionale ove lo statuto fondamentale, con un articolo, di cui non v'ha il più importante, dispone espressamente che giammai il Governo potrà nè dispensarsi, nè dispensare altri dall'esecuzione delle leggi, che non potrà in niun modo sospendere l'osservanza; qual più trista condizione, dico, di un Ministro che si trova fra l'alternativa o di violare la legge, e di contravenire allo Statuto fondamentale, ovvero di lasciare che si compiano irreparabili disastri e rovine per il commercio e per l'industria?

Io credo che per ovviare a questi gravissimi inconvenienti conerrebbe adottare una speciale disposizione per i casi straordinarii.

Alle stesse conseguenze mi inducono gli insegnamenti dell'esperienza.

Voi sapete, o Signori, come è regolata dal *bill* del 1844 la circolazione della Banca d'Inghilterra. Fino alla somma di 14 milioni di lire sterline, che adesso è aumentato sino a 14,650,000 lire per la cessazione di altre Banche di circolazione, può la Banca d'Inghilterra emettere biglietti senza neanche avere un penny in cassa: oltre questa somma non può emettere biglietti che contro altrettanto oro od argento coniato o in verghe.

Non erano trascorsi tre anni da che era attuata la nuova carta della Banca d'Inghilterra, che sopravvenne una di quelle spaventevoli crisi di cui io parlavo testè; il Ministero Inglese; sulle istanze del commercio, cedendo all'opinione pubblica, consultato Robert Peel, autore del *bill* del 1844, che diede parere favorevole, prosciolsi la Banca d'Inghilterra dal limite fissato nel *bill* stesso, ma non ebbe a giovare la Banca d'In-

ghilterra; dovettero però i Ministri chiedere un *bill* di indennità, che fu loro accordato, dopo ampia e luminosa discussione, nella quale fu soprattutto notevole il discorso di Sir Robert Peel, il quale, da quel grande uomo che era, non temette di riconoscere l'errore in cui era caduto nello stabilire in modo fisso, assoluto, per legge, alla circolazione il limite che ho poc'anzi accennato.

Robert Pell disse che, dei tre scopi che egli si era proposti coll'atto del 1844, due erano stati raggiunti, ma che era fallito il terzo, quello cioè che riguardava la circolazione dei biglietti della Banca.

Sopravvenne nel 1856 e 1857 un'altra terribile crisi. La Banca Nazionale del Regno di Sardegna aveva anche essa stabilito per legge un limite, quello che è riprodotto nel primo periodo della prima parte dell'art. 8. Il conte di Cavour con un decreto del novembre 1856 stabilì una nuova proporzione fra i biglietti di circolazione e il fondo metallico in cassa, ampliando i limiti fissati dalla legge del 1850; permise che fino a 30 milioni, se non m'inganno, i biglietti in circolazione potessero essere del quintuplo del fondo metallico, da 30 a 60 il doppio, oltre i 60 la metà; per cui grandemente furono ampliati i limiti fissati dalla legge del 1850.

Il conte di Cavour, riaperto il Parlamento, non si limitò a chiedere un *bill* d'indennità, ma propose che il decreto fosse convertito in legge, e la proposta del conte di Cavour ottenne l'unanime adesione del Parlamento; qui ebbe gli elogi di un onorevole Senatore che in questa materia è competente quanto altri mai, dico del Senatore Cotta, il quale trovò che era conveniente di derogare alla legge del 1850 e stabilire i nuovi limiti che avevano formato oggetto del decreto del novembre 1856.

E ben si fece a derogare alla legge del 1850, perchè avrebbe di necessità dovuto infrangersi la legge stessa nel 1857, quando alla Banca d'Inghilterra, che aveva alla crisi resistito per tutto il 1856, dovette venire in soccorso Lord Palmerston col sospendere l'atto del 1844 e permettere ad essa Banca di trascendere il limite portato dall'atto medesimo.

Ma in quel paese della legalità la violazione della legge fece immensa sensazione, e la Regina dovette convocare immediatamente e per quest'oggetto il Parlamento, e tale avvenimento formò il soggetto della principal parte del discorso della Corona. Vi fu allora una gran discussione, o chi l'ha letta è persuaso che nella prossima rinnovazione della carta della Banca d'Inghilterra (che credo seguirà l'anno venturo), non si riprodurrà certamente la limitazione alla circolazione della Banca d'Inghilterra stabilita dall'atto del 1844, e contenuta, se non m'inganno, nel § 2° di quell'atto.

Ora dunque, se il Senato non vuole che avvenga ciò che avverrebbe necessariamente se non fosse data facoltà in casi straordinarii al potere esecutivo di estendere i limiti della circolazione, io credo che il Senato

possa adottare la proposta che ho l'onore di rassegnargli nei seguenti termini:

« Potrà tuttavia la Banca, in casi straordinarii, venire autorizzata per Decreto reale previo il parere del Consiglio di Stato, a tenere in circolazione una somma di biglietti superiore a quella sovra indicata, purchè non eccedente il quintuplo del fondo metallico in cassa, nè il settoplo del capitale versato. »

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Opino anch'io che quando si rivedranno gli statuti della Banca Inglese si abbiano ad allargarne i termini. Ma questo non turba per niente il nostro giudizio, anzi lo conferma, perchè i termini della Banca Inglese sono così stretti, così angusti che noi avremmo fatta cosa troppo dura a volerli imitare.

In sostanza la Banca inglese fa questo; ammette tanti biglietti di circolazione quanto è il suo capitale: e tutto ciò che va al di là non può ammetterlo se non in quanto vi sia una riserva metallica corrispondente. Per tal modo la circolazione non eccede la cifra del suo capitale cumulado col numerario esistente effettivamente in cassa.

Ora noi siamo tanto lontani dallo imitare queste anguste proporzioni, che arriviamo fino a cinque volte il capitale, oltre quello medesimo che ha la Banca inglese, cioè di poter emettere tanti biglietti di circolazione quanti possano rispondero alla riserva metallica eguale; dunque siamo in termini molto lontani da quelli della Banca inglese.

Io diceva ieri l'altro che non c'è una ragione rigorosa di poter sostenere che abbia ad essere il quintuplo piuttosto che il quadruplo od il settoplo, dirò anzi che quando si trattava di determinare queste cifre, i rappresentanti della Banca nazionale avrebbero desiderato che fossero sei volte; dopo una certa discussione si finì coll'arrestarsi a cinque volte....

**Senatore Scialoja.** Domando la parola.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** La proporzione che abbiamo assunto è piuttosto larga se si consideri rispetto all'esempio che ha citato l'onorevole Senatore Scialoja. Oggi presso a poco i biglietti di circolazione della Banca inglese sono di 500 milioni. Attenendoci al limite che noi abbiamo stabilito, anche la Banca d'Italia potrà spingere la propria circolazione sino ad eguagliare la circolazione della Banca di Londra, e questo limite non ci pare poca cosa.

Dice l'onorevole proponente, questo limite sta forse bene per i casi ordinari, ma io penso ai casi straordinari, ed è per questi casi che vorrei premunirmi di maggior facoltà.

Io davvero non ho grandissimo proposito di respingere la proposta dell'onorevole proponente, farò solo qualche osservazione al Senato.

Credo che l'osservazione che debbe bastare sia questa,

cioè che non giova in uno statuto parlare troppo dei casi straordinari e delle facoltà che avrà il Governo se questi avvengano; accenno più all'effetto morale che alla questione capitale.

Non giova quando si sono voluti mettere certi limiti sufficientemente larghi, far intendere al pubblico che quei limiti potranno anche allargarsi di più con semplice disposizione del potere esecutivo. Ciascuno guarderà a quell'aggiunta; essa influirà nei calcoli delle persone, esse se ne preoccuperanno come di cosa che facilmente potrà farsi; l'opinione pubblica ne proverà inquietudine che non gioverà certamente ad alcuno, nemmeno nei casi straordinari, perchè quando arriva un caso straordinario le circostanze in cui questo si presenta saranno così lontane dalle previsioni che si possono fare in un momento tranquillo che le stesse facoltà avute forse non si troveranno sufficienti e proporzionate al bisogno.

Come si è fatto per lo passato avverandosi casi straordinari? L'onorevole proponente lo ha detto. Ogni volta si è ricorso a qualche spediente per via del potere legislativo o si provvede al bisogno in virtù di poteri straordinari conferiti.

Se io non m'inganno, credo sia assai più prudente far così: mettere nello statuto i termini ristretti, la misura limitata per il caso ordinario, e lasciare ai casi straordinari di provvedere in vista di quelle straordinarie circostanze che mai si possono prevedere.

**Presidente.** L'Ufficio Centrale ha già conoscenza di questa aggiunta, però la leggerò per vedere se esso la accetti, e quindi interrogherò il Senato per vedere se è appoggiata, in seguito darò la parola ai signori Senatori Arnulfo e Scialoja che l'hanno domandata. (Vedi sopra.)

**Senatore Farina, Relatore.** Il Relatore, come Senatore, l'avrebbe accettata, ma la maggioranza, specialmente dopo le osservazioni dell'onorevole signor Ministro, è di parere contrario.

**Presidente.** Dunque non accettandosi dall'Ufficio Centrale quest'aggiunta, interrogherò il Senato per sapere se è appoggiata.

Chi la appoggia, si alzi.

(È appoggiata.)

La parola è al signor Senatore Arnulfo.

**Senatore Arnulfo.** Dopo quanto disse l'onorevole signor Ministro, le mie osservazioni riescono di molto abbreviate.

L'onorevole proponente, Senatore Pallieri, trae argomento per giustificare la sua aggiunta da due fatti, cioè dall'operato dall'Inghilterra in tempo di crisi e dall'operato del conte di Cavour in circostanza analoga nelle antiche provincie dello Stato.

Io credo che nè l'uno nè l'altro di questi due fatti sia bastevole per dare sufficiente appoggio all'aggiunta proposta.

Già disse l'onorevole signor Ministro, ed è verissimo, che le condizioni colle quali si esercita la Banca in-

glesi sono a riguardo della circolazione dei biglietti, ossia del loro quantitativo, assai disformi da quelle che si vogliono, colla legge che esaminiamo, stabilire. Fu detto, ed è indubitato, che il capitale della Banca di 14 milioni e 600 mila lire sterline fu ritirato dal Governo, ed essendone perciò lui debitore, lo dovette considerare e lo considerò, colla legge 1844, come se fosse sempre nella cassa della Banca, quindi per esso e per ogni somma maggiore che trovasi nella cassa della Banca, questa può emettere biglietti, i quali per conseguenza in totale possono corrispondere al capitale dovuto dal Governo, ed al capitale esistente nella cassa, ma non possono eccedere tale somma complessiva.

Al contrario adottandosi il progetto di legge che discutiamo, vi ha una differenza enorme, poichè la nostra Banca potrà emettere biglietti per un quantitativo che corrisponda a tre volte il numerario esistente in cassa o cinque volte il capitale della Banca.

Questo maggiore quantitativo di biglietti che potrà emettere la Banca d'Italia, rende più difficile i casi di crisi che si sono avvertiti in Inghilterra o meno gravi. Oltre a ciò si può anche sostenere che in Inghilterra per le sue circostanze commerciali, i casi di crisi possono avverarsi più frequentemente ed essere più importanti di quelli che apparentemente per ora e per molto tempo possano verificarsi in Italia. Ma cherebbe ne sia, il fatto sta che vi è diversità somma fra la Banca inglese e la Banca italiana, che vi è un rapporto assolutamente diverso fra il numerario in cassa ed il quantitativo di biglietti che l'una e l'altra Banca possono emettere, ossia maggiore per l'italiana, molto minore per l'inglese. Indipendentemente da ciò, io preferisco che nell'evenienza di casi straordinarissimi si provveda dal Ministero sotto la responsabilità propria chiedendo poi la sanatoria del Parlamento, piuttostochè fin d'ora accordargli per legge la facoltà veramente straordinaria di derogare alle norme che la legge vuole e deve prescrivere in proposito della quantità dei biglietti e che costituirà la regola ordinaria, il diritto comune. Io non parlo di individui, ma dirò che un errore per parte di un Ministro nel valutare le circostanze del tempo può produrre dannose conseguenze, e quand'egli non abbia responsabilità impegnata (e non l'avrebbe valendosi delle facoltà che la legge gli accordasse) niuno potrebbe redarguirlo dell'errore commesso; al contrario quando, spinto da circostanze non normali, dovrà calcolare la responsabilità che assume nel dare un provvedimento che dalla legge non è autorizzato a dare, ognuno vede come egli debba molto più esitare e procedere con molta maggior cautela e circospezione nel valutare le circostanze determinanti prima di adottare un provvedimento eccezionale; in un sistema costituzionale questa è l'unica garanzia: perchè non si operi in opposizione alla legge, salvo in quei rarissimi casi estremi, e sto per dire di forza maggiore ben giustificati, nei quali per consenso universale la trasgressione è tollerata.

Quando il Ministero sa che dovrà chiedere un bill

d'indennità, penserà, ripeto, più d'una volta di quello che penserebbe se avesse dalla legge facoltà di fare.

Veniamo ora all'esempio del Parlamento subalpino e della legge promossa dal conte di Cavour: noi ricordiamo l'operato del conte di Cavour, ma questo non condurrebbe alla conseguenza cui accenna l'onorevole Senatore Pallieri, d'accordare cioè delle facoltà al Ministero per circostanze straordinarie, ma piuttosto condurrebbe ad aumentare il quantitativo dei biglietti che in tempi ordinari possa emettersi in relazione col fondo di cassa, poichè il conte di Cavour ottenne che fosse aumentato per legge il quantitativo dei biglietti che la Banca può in ogni tempo emettere.

Ora noi accordiamo già un quantitativo di biglietti di riguardo, in quanto che lo fissiamo al triplo del fondo di cassa, od al quintuplo del capitale sociale, il che vuol dire che con 100 milioni in cassa, si possono emettere 300 milioni di biglietti ed anche 500 col capitale di 100 occorrendone il caso. Questa proporzione è abbastanza ampia, e provvede per i tempi ordinari; per i veramente straordinari imprevedibili, si varrà il Ministero di disposizioni straordinarie sotto la sua responsabilità, ma non deve essere autorizzato per legge a permettere l'emissione di una maggior quantità di biglietti; non si autorizzi, ove abbia errato nel calcolare certe circostanze per straordinarie che non lo siano veramente, a rispondere che la legge avendo rimesso al suo criterio il giudicarne, non può essere soggetto a censura il suo operato. Credo quindi pericoloso l'adottare l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Pallieri, ed io voterò contro la medesima, sperando che venga dal Senato respinta.

**Presidente.** La parola è al Senatore Scialoja.

**Senatore Scialoja.** Il Senato sa già qual sia la mia opinione intorno alle limitazioni imposte dall'articolo 8 alle operazioni della Banca; dichiarai però l'altro giorno che mi sarei astenuto dal fare qualsiasi proposta; sicchè oggi sorgendo il Senatore Pallieri a farne una, la quale tenderebbe non ad altro, che ad allargare, in certi determinati casi, quelle limitazioni, io conseguentemente non potrei per questo allargamento mutare di opinione. Nulladimeno usando di quella stessa facoltà di cui usai l'altro giorno per fare alcune osservazioni sull'articolo, come è stato compilato dal signor Ministro, mi permetterò di farne alcune anche oggi sopra i fatti che si sono adottati per combattere la proposizione dell'onorevole Senatore Pallieri. Quei fatti si sono più volte rammentati e credo che saranno rammentati ancora prima che sia finita la discussione degli statuti: ma a me sembrano poco esattamente riferiti o invocati.

Si dice che i limiti posti alla circolazione in Inghilterra dal bill del 1844, sono immensamente più stretti di quelli che, anche malamente si crede siano dalla legge posti alla circolazione della presente Banca di Francia, e che qui sono riprodotti nella prima parte dall'articolo ministeriale.

Signori, credo che vi siano parecchie inesattezze in queste affermazioni.

Il *bill* del 1844 liquidò con certi criteri la media della circolazione che potevasi lasciare scoperta; e per una combinazione singolare, si trovò che quella media corrispondeva quasi al capitale nominale della Banca; ond'è che si è dal 1844 in poi ripetuto fuori d'Inghilterra che si fosse preso come base fondamentale della circolazione inglese, il capitale della Banca.

Riteniamo dunque questo primo fatto; che quel riscontro di cifre è puramente accidentale.

E per vero, chi segue la pubblicazione degli specchi di quella Banca, sa come vi è sempre una piccola differenza fra le due parti, che compongono il capitale, e delle quali or ora parlerò al Senato, e la somma di 14 milioni 600 e tante mila lire sterline che si trova come prima partita messa di riscontro alla circolazione autorizzata dal *bill* del 1844.

Quei 14 milioni 600 e tante mila lire sterline sono una media di una certa circolazione di più anni, con l'aggiunta d'una parte della circolazione di altre Banche passata a quella detta d'Inghilterra.

Difatto dal *bill* del 1844 fu a quelle Banche estranee alla Banca d'Inghilterra, le quali avevano facoltà di emettere biglietti, lasciato il permesso di continuarla in determinati limiti, ma si aggiunse, che quando alcune di queste Banche avesse cessato di usarne o si fosse sciolta, la loro parte di circolazione sarebbe aggiunta a quella dei 14 milioni della Banca d'Inghilterra.

Epperò questa Banca ha finora la facoltà di emettere 14 milioni 600 e tante mila lire sterline allo scoperto, e ne avrà forse di più man mano che qualche altra Banca verrà a cessare.

Oltre a questa partita di circolazione, ne ha un'altra che non è definita in una quantità certa, e che deve essere rappresentata da una quantità di effettiva riserva metallica.

Se riscontraste la estesa circolazione di banconote in questi ultimi tempi, da un anno in qua per esempio, vedreste che essa monta in ragione media a venti milioni.

Dunque, in ragione media, la Banca d'Inghilterra fa rappresentare la differenza tra i 14 milioni 600 e tante mila lire sterline di circolazione, che dirò determinati *a priori*, ed i venti milioni di circolazione estensiva da una parte del suo fondo metallico. Val quanto dire, che avendo la Banca inglese due dipartimenti distinti, quello dei depositi e quello delle altre operazioni di Banca, accredita il dipartimento, come dicono, dell'uscita, ossia dell'emissione di tanto valore in fondo metallico, quanto basta a rappresentare la differenza fra i 14 milioni 600 mila lire, e la circolazione reale. Poichè non è da credere che la Banca d'Inghilterra in media non abbia altro fondo metallico che quei soli cinque milioni o poco più che sarebbero necessari, perchè aggiunti ai 14 milioni 600 mila lire formassero i venti milioni della sua circolazione.

Se questa dunque non è maggiore, la vera sua limitazione non è nel *bill* del 1844, ma nel bisogno che il commercio della Gran Bretagna ha di quella tale circolazione e non più. Il che prova, o Signori, l'inutilità de' limiti legislativi.

La Banca d'Inghilterra che potrebbe ne' tempi ordinari aumentare i 20 milioni di circolazione, se a ciò fare bastasse avere una riserva metallica di più di 5 in 6 milioni, non lo può aumentare, perchè i bisogni della circolazione non vanno al di là, quantunque nella sua cassa il fondo metallico sia maggiore.

In ogni modo, confrontiamo questa media di 20 milioni di sterline colla parte di fondo metallico che la Banca d'Inghilterra ha bisogno d'aggiungere in media a' 14 milioni e 600 mila lire di circolazione incondizionata; e troveremo che è quasi quattro volte maggiore di questo fondo metallico, mentre noi diamo appena alla nostra Banca la facoltà di una circolazione tre volte maggiore di questo fondo.

Vegga il Senato se possa affermarsi che il limite da noi imposto sia più ristretto di quel limite che risulta dalle varie combinazioni immaginate dal *bill* del 1844.

Ma si dirà che in ogni modo la garanzia in Inghilterra è molto maggiore, perchè la maggior parte della circolazione è garantita dal capitale. Veramente ho rammentato come non si abbia avuto in mente di far servire il capitale a garantire la circolazione e come in realtà la limitazione del triplo del fondo metallico sia più ristretta in pratica, e possa talvolta diventare minima. E per vero, essa varia da un giorno all'altro, per molte ragioni, e diminuisce sempre in tempo di crisi, mentre i 14 milioni e 600 mila lire, che sono una cifra prestabilita in modo assoluto come parte della circolazione, rimarranno sempre, anche quando la riserva metallica sparisce del tutto.

Ho anche udito affermare che la Banca d'Inghilterra ha tutto il suo capitale di 14 milioni impiegati in fondi pubblici, i quali perciò sono nelle mani del Governo per sua garanzia.

Non è esatto il dire che la Banca d'Inghilterra abbia in rendite consolidate tutto il suo capitale che presentemente per una combinazione fortuita, è appresso a poco uguale alla somma dei 14 milioni e 600 mila lire sterline di circolazione non rappresentata da riserva metallica. In verità soli 11 milioni e mezzo circa, i quali costituivano l'antico capitale, furono presi dal Governo in cambio di titoli del Debito Pubblico. Il resto del capitale odierno suol anche essere dalla Banca d'Inghilterra investito in fondi pubblici, e qualche volta in acquisto di altri valori di primo ordine. Ma questo acquisto varia secondo i bisogni della Banca e secondo le circostanze dei tempi.

In ogni modo neppure gli 11 milioni e mezzo sono una garanzia esclusiva della Banca verso il Governo. Perchè supposto, per ipotesi impossibile, che la Banca d'Inghilterra fallisse, il Governo non metterebbe essa la mano sugli 11 milioni per prenderseli in compeaso

di ciò che la Banca potesse mai dovergli, ma concorrerebbe cogli altri creditori della Banca.

Similmente in Francia gli ultimi 100 milioni versati nel 1857, sono investiti in cartelle del Debito Pubblico, ma sono non altro che garanzia eventuale dei creditori della Banca, come il capitale della Banca italiana sarà pur sempre garanzia dei suoi creditori.

Ben esaminato dunque il *bill* del 1844 non regge in fatto che le limitazioni da esso poste alla circolazione della Banca d'Inghilterra sieno più anguste di quelle che all'art. 8 si vorrebbero imporre alla Banca italiana e che credonasi imposte alla Banca francese dalle leggi di quell'impero.

Ho detto che credonasi e non sono imposte dalle leggi perchè realmente quella norma di emettere biglietti sino a tre volte la somma della riserva metallica, è una norma prudenziale la quale è stata seguita per alcun tempo in Francia e dettata anche da atti governativi a tempo in cui erano ancora in piedi le Banche dipartimentali, ma non mai per legge.

Essa è basata sulla media dello sconto richiesto per un certo numero di anni, escludendosi il tempo in cui la febbre delle intraprese produce quello che gli inglesi chiamano *over trade* e, come noi diremmo, sopra-commercio. Ma questa media muta coi tempi e colle condizioni dei traffici e dei commerci.

Difatto oggi non è più osservata, come si scorge dagli specchi che pubblica la Banca di Francia, dai quali, siccome già dissi altra volta al Senato, apparisce talvolta che la circolazione oltrepassa la somma di cinque volte la riserva metallica, e di sette volte il capitale della Banca medesima.

Quanto poi alle apprensioni che si crede calmare con queste empiriche ed arbitrarie limitazioni, mi sembra che l'esempio dovrebbe provare com'esse sieno chiarite inutili, per non dir peggio.

L'Inghilterra s'indusse a fare la solenne esperienza del *bill* del 1844 nell'intento precipuo di evitare le crisi e di impedire l'*over-trade*; ma lo stesso Peel, che aveva proposto il *bill*, dovè poi persuadersi che per esso non erano evitati gl'inconvenienti, e che le escogitate limitazioni non facevano buona prova in pratica, perchè fallivano allo scopo che con esse volevasi raggiungere. Anzi, dopo le splendide critiche a cui quello esperimento fornì la materia, e dopo le dimostrazioni fatte dell'errore suo fondamentale, da eminenti scrittori pratici e teorici nel tempo stesso, quali sono i Wilson e i Fullerton, nessuno può più fondatamente dubitare, che quelle restrizioni mentre non giovano per nulla o ben poco ad impedire le crisi, hanno però la triste efficacia di renderle funestissime dopo che sono scoppiate.

E di ciò accorgendosi quegli uomini pratici che sono gl'inglesi, nelle due sole crisi che sono scoppiate dopo il 1844, sono stati costretti a rimediare a' mali che andava producendo il *bill*, col sospenderne la esecuzione.

Ecco gli effetti delle restrizioni, esse sono impotenti ad operare il bene, e potentissimi ad accrescere il male che non valgono ad evitare.

Dette queste cose, abbandono il resto alla sapienza del Senato.

**Presidente** La parola è al signor Ministro.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Io non intendo rispondere alle dotte cose ricordate dal Senatore Scialoja, sarebbe troppo lunga discussione, e credo anche non perfettamente opportuna. Se c'è una conclusione a trarre in questo momento dai ricordi fatti dal Senatore Scialoja è che noi dobbiamo molto consolarci di quello che abbiamo fatto, e specialmente dell'aver potuto profittare dell'esempio di due grandi nazioni e trarne una formola, la quale si direbbe essere la conseguenza dell'uno e dell'altro sistema.

Difatti che cosa ci ha detto il Senatore Scialoja? Ci ha detto: voi credete che la misura che si è messa colà al capitale sia effettiva? Voi credete che la misura che si è messa, o si crede essersi messa colà alla riserva metallica sia esatta? V'ingannate, c'è tanto del vago nell'una e nell'altra, ch'io potrei dimostrarvi che l'una e l'altra non sono vere.

Ebbene consoliamoci dunque che le cose presso di noi sieno così intere, che possiamo, senza essere legati da precedenti spiacevoli, stabilire con chiarezza quale sarà la riserva metallica e quale la sua proporzione col capitale. Fortunatamente il capitale non è vincolato come è presso la Banca inglese, come è presso la Banca francese; quindi noi abbiamo una condizione eccellente; quella garanzia che ogni Banca deve presentare col suo capitale, la nostra la presenterà effettivamente perchè il capitale sarà libero e disponibile e non obbligato, nè sarà una guarentia nominale come colà, ma una guarentia effettiva.

Se poi la riserva metallica colà non è davvero indicata nella proporzione che si deve, io credo che ciò non sia una ragione di non indicarla noi; e se finalmente mi si dice che anche questi freni e queste limitazioni non giovano nei tempi difficili, io non ho altro a rispondere se non che: peggio se non li mettessimo! i freni, i temperamenti, le limitazioni si pongono colla speranza di mantenerli il più possibile; il dire che nei tempi difficili non si osservano, non significa altro se non che le cose umane non riescono mai secondo le previsioni; ma ciò non diminuisce per niente il nostro dovere di mettere quelle tali limitazioni, che crediamo ragionevoli, nella speranza che possano essere osservate il più possibile.

Non dico altro, perchè credo che il Senato non voglia prolungare di più questa discussione, la quale portata sul campo degli esempi stranieri, forse ci trarrebbe fuori del nostro terreno.

**Senatore Pallieri.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola spetterebbe prima al signor Senatore Di Revel, poi al signor Senatore Farina, quindi l'avrà il Senatore Pallieri.

Senatore **Di Revel**. Io parlerei nel senso del signor Ministro e del mio amico l'onorevole Senatore Arnulfo, epperò se l'onorevole Senatore che propone l'aggiudica vuol parlar prima, io parlerò dopo.

**Presidente**. Allora sarebbe il turno del Senatore Farina.

Senatore **Farina, Relatore**. Forse sarà meglio che parli anch'io dopo.

**Presidente**. In questo caso la parola è al Senatore Pallieri.

Senatore **Pallieri**. Il signor Ministro di Agricoltura e Commercio finì il suo discorso col dire che non bisogna ricorrere ad esempi stranieri: è singolare che questo sia detto dal signor Ministro, il quale ricorre appunto, per fissare la circolazione, all'unico esempio straniero che vi sia, mentre non havvi nel mondo alcuna Banca rispetto alla quale siano per legge prestabiliti limiti fissi alla emissione de' biglietti, fuorchè la Banca d'Inghilterra, e prende per norma precisamente ciò che è stato condannato dall'autore stesso del *bill* del 1844, e che nessuno più osa difendere in Inghilterra.

Nel 1859, in Italia, nel Regno di Sardegna furono compilati nuovi statuti della Banca, che sono mutabili da parte del Potere esecutivo, ed ora, se non si adottasse la mia proposta, siu a che punto saremmo retrogradi?

Saremmo retrogradi rispetto allo statuto presente della Banca nazionale, lo saremmo rispetto alla legge del 4 luglio 1858, lo saremmo persino rispetto alla legge del 1850, giacchè grandemente s'inganna l'onorevole Senatore Arnulfo credendo che col limite stabilito nel secondo paragrafo della prima parte dell'art. 8 si sia allargato il limite contenuto nel primo: il secondo non è che una nuova limitazione, la quale è dedotta dal capitale, mentre l'altra è dedotta dal fondo metallico in cassa.

È strano che l'onorevole Senatore Arnulfo ritenga che un nuovo limite possa ampliare il precedente.

Lo stesso onorevole Senatore Arnulfo ed il signor Ministro hanno parlato con indifferenza del caso in cui si debba violare la legge, e questo sì è il vero, primo e più essenziale motivo che mi ha indotto a fare la mia proposta; desiderando io di ovviare al caso in cui un Ministro, il cui principale dovere sta nel far eseguire la legge, dia il triste esempio della sua violazione.

Se il signor Ministro avesse sostenuto che questo caso non si può presentare, allora lo comprenderei, ma no, anzi egli ed il Senatore Arnulfo hanno riconosciuto che non può questo limite, ristretto così, resistere in tempo di crisi; ed essi trovano naturale che il Ministro infranga la legge?

Per me fa un effetto diametralmente opposto; è questo ch'io temo, è questo il gran pericolo che intendevo di evitare.

Il signor Ministro poi teme dell'effetto che farebbe la mia aggiunta qualora facesse parte della legge; crede produrrebbe un effetto allarmante, come disse, crede

che sia meglio non dare questa facoltà al Potere esecutivo. Ora l'esperienza dimostrò precisamente tutto il contrario. Quando nel 1847 fu prosciolta la Banca d'Inghilterra dal limite imposto alla sua circolazione, bastò questa facoltà data alla Banca perchè subito si ricomponessero le cose, e non ebbe neanche d'uopo di farne uso; nel 1857 poi, al momento che lord Palmerston ebbe licenziata la Banca a trascendere lo stesso limite, le cose mutarono tosto d'aspetto ed in meglio; i consolidati crebbero del due per cento, ed anche i fondi francesi crebbero dell'uno per cento.

Vede dunque il signor Ministro, che quello che produceva il cattivo effetto era il limite, che era, secondo la sua espressione, inchiodato nella legge, ed avrei potuto d'intorno a ciò valermi di molte autorità e l'avrei fatto se avessi mai potuto immaginare che il signor Ministro avrebbe respinta la facoltà che propongo di dare al potere esecutivo.

Ma poichè qui sullo stallo di un Senatore vicino trovo la recentissima edizione di *Courcelle-Seneuil*, la apro a carte 320, e vi leggo: « À la fin de 1847 une crise causée par l'agiotage amena un accroissement dans les demandes d'escompte à la Banque d'Angleterre. La consternation se répandit dans le commerce, une panique était imminente, lors que le gouvernement suspendit l'acte de 1844. Au bout d'un mois toutes les choses avaient repris leur cours. »

Dunque il timore, la costernazione che si erano manifestati quando vi era il limite della legge, sparvero quando quel limite dal potere esecutivo, non ostante che ciò fosse in violazione della legge, fu tolto di mezzo.

Quanto alla Banca d'Inghilterra, non mi permetto di nulla soggiungere dopo le cose sì dottamente ed egregiamente dette dall'onorevole Senatore Scialoja, solo noterò che il signor Ministro e l'onorevole Senatore Arnulfo hanno parlato della Banca d'Inghilterra non nei rapporti per cui vi ha identità nella questione da me trattata in ordine alla Banca d'Italia, ma hanno detto cose che nulla hanno a fare con questa questione. Io avevo osservato che dal momento che i Ministri inglesi si avvidero che il limite fissato nella legge non si poteva osservare in tempo di crisi, in circostanze straordinarie, furono primi gli stessi Ministri e i Membri del Parlamento che li appoggiavano a dire che non bisognava fare una legge la quale non solo non si sa di poter osservare, ma che si sa di non poter osservare.

È in questo senso che ho allegata l'autorità del Parlamento inglese e l'autorità del conte di Cavour, il quale, dal momento che vide che i limiti stabiliti dalla legge del 1850 non si potevano incolumi mantenere, venne in Parlamento a proporre che fosse derogato alla legge medesima, e ad essa venne derogato.

Veramente il signor Ministro respingendo la proposta, io non so se debba in essa persistere; *beneficia in invitum non conferuntur*. Ma siccome, come ho detto, il

motivo che mi mosse a fare la proposta è tal motivo che deve interessare ogni cittadino, è l'integrità dello Statuto costituzionale. È il rispetto alla legge, che si debbe specialmente promuovere dai membri del Parlamento, per ciò mi credo in dovere di persistere nella mia proposta.

**Presidente.** Ha la parola il signor Senatore Di Revel.

**Senatore Di Revel.** Io credo che quando si vogliono istituire paragoni, bisogna almeno che i termini di essi abbiano un rapporto fra di loro.

Ora nella presente questione io credo che il voler paragonare la Banca d'Inghilterra com'è costituita e la Banca che si tratta di costituire presso di noi, sia mettere in rapporto due cose assolutamente distinte. Per provarlo io domando: se oggi che si tratta di fondare una Banca col capitale di cento milioni, si proponesse che questo stesso capitale invece di stare nelle mani della Banca ed essere investito parte in operazioni e parte in fondi di riserva fosse interamente investito in rendite sullo Stato, io domando se questa Banca che si produrrebbe in siffatta guisa avrebbe o no confidenza nel pubblico? Potrebbe o no fare le sue operazioni? Mettendo in circolazione i suoi biglietti nel limite del capitale investito in rendite dello Stato, e per ogni eccedenza colla riserva metallica, potrebbe tranquillarci che le sue operazioni potessero procedere, e che non avvenisse il caso in cui non fosse in condizione di rimborsare i biglietti.

Io credo che nessuno di voi possa muovere dubbii a questo riguardo.

La questione è di vedere qual sia la proporzione che dev'esservi tra la riserva metallica e la circolazione dei biglietti. La legge propone che questa sia del terzo; perchè il terzo? Perchè non può essere la metà?

Io dico: se volete teoricamente sciogliere questa questione, non arriverete a mettervi d'accordo perchè non ci è più assoluta ragione di dire che debba essere il terzo la riserva metallica, che di dire che sia un terzo o un poco meno o un poco più. Si è preso il consentimento generalmente invalso, cioè che quando accade di dover rimborsare fra tre, si possa tra tutti e tre ottenere quella somma, cosicchè non si abbia a credere che ad un tempo si possa domandare il cambio dei biglietti, e che se questo cambio ha luogo lo abbia partitamente, e in modo per cui la Banca possa rifornirsi di numerario se mai ne abbisognasse.

Vi è ancora un altro motivo di non far paragone colla Banca d'Inghilterra.

La Banca d'Inghilterra, come ognuno sa, ha il corso forzato de' suoi biglietti, il *legal tender*; cioè nessuno può rifiutarli, perchè sono considerati come denaro contante: si ha la facoltà di andarli a cambiare, ma ognuno li deve ricevere. Questo in Inghilterra non fa senso veruno, perchè il biglietto di Banca è cosa solida, cosa entrata nelle abitudini, nella necessità del

pubblico; esso ha valore d'oro come la sovrana, come la lira sterlina.

Noi non possiamo dirne altrettanto: trattandosi di fondare una Banca che deve fare affari in paesi dove il biglietto è assolutamente sconosciuto, noi dobbiamo preoccuparci grandemente che la Banca abbia sempre in mano i mezzi di cambiare contr'oro il biglietto onde questo non venga a scapitare.

Un'altra ragione che si è messa avanti è quella che il voler porre limiti alle operazioni della Banca oltre la sua emissione sia cosa non razionale, contraria alle teorie ed ai principii.

Io lascio per un momento i principii (e lascio sempre volentieri le teorie ed i principii quando non ricevono una pratica applicazione) e domando se in vista della possibilità che ha la Banca di avere una circolazione di 500 milioni, noi possiamo temere che avvenga per molti anni ancora in avvenire, il momento in cui essa trovi la sua circolazione arenata, e non possa bastare ai bisogni del commercio.

Signori, noi siamo per fondare una Banca, e la fondiamo sopra statuti proposti da due società che si fondono insieme.

Nessuno di noi vuole che il Governo, o gli azionisti della nuova Banca abbiano diritto di svincolarsi dagli obblighi che contraggono, ma nè il Governo nè la Banca precludono certo la via (laddove la convenienza della Banca, del pubblico e dello Stato lo esiga) di consigliare mutamenti; e questi mutamenti possono essere fatti per legge.

Quanto al concedere al signor Ministro di Finanze, per una disposizione speciale, la facoltà di violare (si ammetta la parola), la legge ove la necessità lo richiegga, io credo che sia una facoltà la quale nel tempo stesso che si concede genera già fin d'ora, come disse opportunamente il signor Ministro, una sfiducia.

Io non veggio poi come e perchè si imponga che questa facoltà sia conceduta al Governo, previo parere del Consiglio di Stato.

Per quanto io onori e rispetti i lumi e la scienza del Consiglio di Stato io son d'avviso che politicamente non si possano mettere a pari di quella del Parlamento.

Quando si fosse proposto che di questa facoltà conceduta al Ministro non potesse valersi che previo il parere del Consiglio di Stato nell'intervallo delle sessioni ed allorquando il Parlamento non siede, lo avrei sino ad un certo punto capito, ma che durante il tempo in cui il Parlamento siede, il Ministro possa prendere una misura di così grave importanza, di rapporto così intimo non solo colle condizioni economiche del paese, ma perfino colla politica, e la possa prendere senza renderne ragione al Parlamento, io credo che questo sia assai poco costituzionale.

Del resto, Signori, noi ci occupiamo di eventualità le quali sono ancora molto lontane da noi; nelle condizioni in cui versiamo dobbiamo essere stretti osser-

vatori del principio di 1/3 in riserva metallica della totale circolazione.

Non credo che per abbondanza dobbiamo porre un limite oltre il quale le operazioni della Banca possono estendersi. Avendo messo 500 milioni ci passeranno molti anni prima che la Banca abbia una circolazione di questa natura.

Per tali considerazioni, siccome io credo che realmente sia pericoloso lo innestare in questa legge, la quale vuole essere d'indole durativa, un principio che la vulnera fin d'ora, che genera la sfiducia, che induce la possibilità che in un'epoca non lontana possa avvenire il bisogno di riformare in una parte così essenziale il suo organismo, così io mi accosto all'opinione di coloro che respingono in modo assoluto questa aggiunta.

Senatore Farina, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore Farina, *Relatore*. Molte e savie cose sono state dette a questo riguardo che abbrevieranno quello che sto per dire.

Non posso ammettere nella loro integrità le osservazioni state fatte dall'onorevole Scialoja circa la Banca d'Inghilterra, ma ammettendo che in generale la massima parte sia vera, a quale conclusione è egli venuto?

Guardate, egli dice, che nella Banca d'Inghilterra il capitale che è presso il Governo è garanzia dei capitali della Banca.

Ma è precisamente perchè là resta per garanzia dei creditori della Banca e che tutti i creditori hanno così una sicurezza che questo non sia consumato, disperso, sottratto alla loro garanzia che riescono tutelati i portatori dei biglietti che sono veri creditori della Banca. Per conseguenza là ci è una garanzia che noi non abbiamo nella nostra istituzione. Io ammetto in massima che non vi sia un limite certo che nella misura della circolazione, il quale sia determinato scientificamente, cioè una relazione certa fra la riserva metallica e la circolazione dei biglietti. Quello che generalmente si fa in questi casi è una misura piuttosto prudenziale che può servire nella maggior parte dei casi; ma che in istraordinarie circostanze questa proporzione possa riuscire impari agli eventi, ciò è possibilissimo. La scienza (diceva bene a questo riguardo Pellegrino Rossi) la scienza a questo punto si ferma perchè ivi si fermano i risultati certi dell'esperienza.

In alcuni casi, in casi di grande timor panico, una circolazione fiduciaria che salga al doppio della riserva metallica può parere troppo estesa; in altri casi di confidenza generale può essere anche otto volte maggiore senza che vi sia pericolo.

Dunque io credo che la scienza a questo punto si arresti. Ma in mancanza di certi principii scientifici subentrano i risultati dell'esperienza, nella maggior parte dei casi.

Non mettiamoci in capo che quando avremo fissato un limite massimo alla circolazione si possano assolutamente sfidare tutti i casi possibili di crisi.

Noi fissiamo un limite che dietro l'esperienza fatta dalla maggior parte delle Banche per la massima parte dei casi è riuscito sufficiente. Ma non c'è, ripeto, un limite fisso e sicuro.

In tutti gli statuti di Banca questo limite esiste. Non esiste sempre nella legge, ma frequentemente la legge, come in quella del Belgio, si riporta agli statuti della Banca; e nella legge francese si riporta ad un decreto del Governo (*Denegazioni da un Senatore*); si signore: Formale è l'articolo 31 della legge 24 germile anno XI; « Et les émissions de ses billets ne pourront excéder la somme qu'il (Le Gouvernement) aura déterminée. »

Non ho detto che ci sia nella legge, ho detto che si riporta a speciale decreto col quale questo quantitativo è stato aumentato, e per parlare solamente dei più recenti ce n'è uno del 15 marzo 1848, uno del 2 maggio 1848, uno del dicembre 1849 ed uno del 6 agosto 1850 che ristabilisce il limite antico.

Dunque un limite per lo più è stato ammesso, e dacchè vi è un limite, l'arbitrio della Banca non è più sconfinato, ma ci è un limite che generalmente sta nella legge che autorizza dappertutto le Banche. Subentra qui la quistione relativa alla proposta dell'onorevole Senatore Pallieri: se sia prudente che questo limite venga fissato dall'autorità del Parlamento e dalla legge.

Le ragioni esposte dall'onorevole mio amico il Senatore Arnulfo mi persuadono che è più conveniente il lasciare definire questo limite alla legge che accordarlo al Governo, ma con una limitazione: cioè che il Governo assuma sopra di sé la responsabilità di questo fatto, perchè bisogna provvedere all'istante quando il bisogno di aumentare la circolazione si manifesta.

Dunque si lasci facoltà al Governo in genere di farlo, coll'obbligo però di riportare poscia l'approvazione del Parlamento. Con questo limite, ammesse le condizioni generali nelle quali ci troviamo, le quali al momento sono ben lontane, come diceva l'onorevole Senatore Di Revel, dal far temere un'insufficienza nella circolazione di 500 milioni, io credo che si debba votare l'articolo proposto.

Del resto, come io diceva, noi siamo lontani dall'aver una prospettiva, che non possano bastare per i bisogni della nostra circolazione i 500 milioni di cui è autorizzata l'emissione nella legge; l'esempio dell'Inghilterra, come fu ottimamente osservato dall'onorevole Senatore Di Revel, non è applicabile al caso nostro, specialmente per la condizione del *legal tender*, o corso legale (non forzato) del biglietto; le sole Banche di deposito in Inghilterra assorbono un capitale che pare favoloso, cioè di 5 miliardi, e i pagamenti di esse si fanno con i biglietti della Banca inglese, che costituiscono la moneta legale del paese.

Colla massa delle operazioni delle *Joint Stock Banc* che devono pagare i loro biglietti o in danaro od in biglietti della Banca d'Inghilterra; colla immensa estensione del commercio in quel paese è evidente che colà devono esistere bisogni per la circolazione infinitamente

maggiori che fra noi, e quindi io credo che senza più si possa passar oltre alla votazione dell'articolo concertato fra il Ministero e l'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Leggo l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Pallieri per metterla ai voti, essa è del tenore seguente: « Potrà tuttavia la Banca, in casi straordinarii, venire autorizzata per Decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato, a tenere in circolazione una somma di biglietti superiore a quella sovra indicata, purchè non eccedente il quintuplo del fondo metallico in cassa, nè il settuplo del capitale versato »

Chi intende di approvarla, sorga.

(Non è approvata.)

Ora leggo l'articolo 8 secondo l'ultima redazione stata concordata tra l'Ufficio Centrale ed il signor Ministro d'Agricoltura e Commercio.

« La somma dei biglietti in circolazione, compresa quella dei conti correnti pagabili a richiesta, e dei biglietti all'ordine ed a vista, non può eccedere il triplo del fondo metallico in cassa. In ogni caso, non può essere maggiore del quintuplo del capitale sociale versato, salvo che l'eccedenza in biglietti di circolazione, ed in biglietti all'ordine ed a vista, non sia rappresentata da pari eccedenza in riserva metallica.

» Fa parte del fondo metallico disponibile il valore delle paste d'oro e d'argento tariffate e destinate dalla Banca per l'esercizio delle zecche. »

Senatore Scialoja. Io domanderei la divisione di quell'inciso che dice: *biglietti all'ordine pagabili a vista*, per sottomettere a votazione distinta, le parole: *pagabili a vista*, che non potrei votare con tranquilla coscienza.

L'onorevole Relatore ci ha detto poc'anzi, nel finire il suo discorso, qualche cosa che io non aveva osato dire nella precedente discussione, ma che ora ripeto dopo ch'è stata da lui detta.

La Banca, egli diceva, quando vuole si crea il fondo di riserva, che le occorre per poter mettere in circolazione il triplo dei biglietti; e sapete, o Signori, come se lo crea? acquistandolo: ma sapete come lo acquista? Nel modo da voi prescritto nell'art. 2, ammettendo l'aggiunta fatta a quell'articolo dall'Ufficio Centrale, cioè acquistando cambiali.

Queste cambiali possono essere acquistate con biglietti di Banca, o con biglietti all'ordine od a vista: ma potrebbero essere anche acquistate mediante biglietti a termine. Anzi, giovandosi della clausola restrittiva suggerita dal signor Ministro delle Finanze ed accettata dall'Ufficio Centrale, la Banca potrebbe, per esempio, acquistare 10 milioni in verghe d'oro emettendo 10 milioni di biglietti, non più a vista ma a termine; potrebbe, poniamo, emetterli oggi colla scadenza del primo aprile. I dieci milioni entrerebbero nelle casse della Banca, e per virtù del vostro art. 8 questa potrebbe emettere biglietti al latore per 30 milioni. Ma essa avrebbe inoltre dieci milioni di debito rappresentati da biglietti a termine.

Per evitare questo inconveniente, o Signori, io credo che convenga non fare la distinzione tra i biglietti all'ordine pagabili a vista e i biglietti all'ordine con determinata scadenza: perocchè in pratica i biglietti all'ordine che rilascia la Banca sono quasi sempre a vista; ma quando voi fate la distinzione che si vorrebbe introdurre nell'articolo, voi tentate fortemente la Banca ad emettere in certe occasioni biglietti all'ordine con termini di scadenza determinata, e ciò principalmente quando si tratterà di far figurare nel suo fondo di cassa una riserva metallica che in realtà è bilanciata da un equivalente debito.

Questa è la ragione per cui credo che non si possa ammettere la distinzione dei biglietti a ordine, tra biglietti a vista e biglietti a termine; e questa è la ragione per cui ho pregato l'onorevolissimo nostro signor Presidente di sottomettere a votazione distinta le due parti di questa clausola.

Senatore Farina, Relatore. Il Senatore Scialoja riproduce la discussione che si è già fatta dal Senatore Cadorna, riproducendola però sotto un aspetto specioso. Io non potrei che ripetere quanto ho già detto, locchè è superfluo.

Io credo che trattandosi qui di regolare semplicemente la circolazione, il Senato non debba preoccuparsi d'altro, e possa quindi accettare l'articolo quale è stato concertato fra il signor Ministro e l'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Il Senatore Scialoja fa istanza perchè si voti anzitutto sulle parole *biglietti all'ordine ed a vista* collocate in due diverse sedi.

Senatore Scialoja. Sulle parole *ed a vista*.

**Presidente.** Debbo leggere come è scritta: *Biglietti all'ordine ed a vista*.

Comprendo benissimo, che il Senatore Scialoja intende di escludere la distinzione tra i biglietti a vista ed i biglietti a termine, ma io mi sono creduto in dovere di leggere la frase: letta in frase il Senato è edotto, ed io posso mettere ai voti la distinzione che ha fatto il Senatore Scialoja, cioè le parole *ed a vista* applicabili tanto al primo che al secondo caso.

Chi ammette queste espressioni *a vista* relative ai biglietti all'ordine nei due casi di applicazione contemplati dall'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora credo che non sarà più necessario che rilegga l'art. 8 per metterlo ai voti complessivamente.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Se crede il Senato, si potrebbe ancora andare avanti un poco.

Voci. Non siamo più in numero.

**Presidente.** Avverto il Senato che col breve tempo che s'impiega nelle discussioni sarà impossibile di condurre a termine i lavori che ci sono affidati. L'ora per l'adunanza è fissata alle due....

Senatore Galvagno. Domando la parola.

**Presidente...** e non si raggiunge mai il numero

legale che dopo le tre; dopo le cinque non c'è più speranza di poter continuare. Prego i signori Senatori di voler avvertire a ciò, perchè sicuramente in fine della sessione noi ci troveremo ad avere accumulati lavori che forse non potremo spedire.

La parola è al Senatore Galvagno.

Senatore Galvagno. Io propongo che la pubblica seduta sia fissata per il tocco, così alle due vi sarà forse il numero legale.

**Presidente.** Mi permetta che dica che io non posso ammettere che ci sia un'ora d'ingresso, per cui i Senatori più diligenti debbano aspettare gli altri. Del resto, se si farà questa proposta, io la metterò ai voti quando il Senato sarà in numero.

Domani l'adunanza pubblica è alle ore due precise per la continuazione della discussione del progetto di legge sulla Banca d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).